


Zurich Elettronica

Contratto di Assicurazione per la copertura
dei rischi per macchine ed impianti elettrici.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 03.2022

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici.



Che cosa è assicurato?

✓ **Danni alle cose:** i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Le coperture opzionali sono relative a:

- ✓ **Supporto dati:** danni materiali e diretti ai nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati.
- ✓ **Maggiori costi:** i maggiori costi dovuto all'utilizzo di un impianto sostitutivo.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti.**
- ✗ **I danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente.**
- ✗ **I danni di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili.**
- ✗ **I danni attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza erano noti all'assicurato o ai suoi dirigenti.**



Ci sono limiti di copertura?

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- ! **causati con dolo dell'assicurato o del contraente;**
- ! **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;**
- ! **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;**
- ! **dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- ! **ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.**

In riferimento alla garanzia supporto dati:

- ! **I costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti.**

In riferimento alla garanzia maggiori costi:

- ! **limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- ! **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;**
- ! **deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'elenco.**



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).
In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio annuale; fermo l'obbligo di corrispondere l'intero premio, è possibile chiedere il frazionamento in più rate intermedie. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il contratto ha durata annuale, in mancanza di disdetta, il contratto viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno.

In caso di mancato pagamento dei premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza comunicandolo a Zurich mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la Compagnia rimborserà, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Polizza Elettronica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc)
Rappresentanza Generale per l'Italia

Elettronica all risks per macchine ed impianti elettrici

Data di ultimo Aggiornamento: gennaio 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc). Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 300000 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
- Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2022 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.244 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.236 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 144% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.446 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 651 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.086 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.755 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, purché utilizzate dal contraente in forza di un contratto di leasing o altre forme di locazione, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Impiego mobile	La compagnia risponde dei danni agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile di cui alle relative partite operanti anche durante il loro trasporto a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Terremoto	La compagnia è obbligata per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto.
Supporto dati	La compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Maggiori costi	In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti all'uso di impianto o apparecchio sostitutivo, ad applicazioni di metodi di lavoro alternativi e a prestazioni di servizi da terzi.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
- attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza, erano noti all'assicurato o ai suoi dirigenti;
- ai conduttori elettrici esterni delle cose assicurate.

Sono altresì esclusi:

- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- i programmi standard od in licenza d'uso;
- i beni a noleggio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve sempre denunciare il sinistro per iscritto, preferibilmente mediante il modulo allegato alla polizza, al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Devono anche fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della compagnia prima della riparazione, con spese a carico della compagnia nel limite dell'art. 1914 c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

Inoltre il contraente o l'assicurato deve:

- in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, nei cinque giorni successivi, fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimata del danno. Copia della stessa deve essere trasmessa alla compagnia;

	<ul style="list-style-type: none"> • conservare, a proprie spese, le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno; la compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite e se il contraente/assicurato non vi ottempera decade dal diritto dell'indennizzo; • fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute per evitare o diminuire il danno.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese La trattazione dei sinistri è effettuata esclusivamente dalla compagnia.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia paga l'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.</p> <p>Se è iniziato un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando il contraente o l'assicurato dimostrino che l'evento non è stato causato da loro dolo o colpa grave.</p> <p>La valutazione del danno è effettuata direttamente tra la compagnia (o un perito da questa incaricato) e il contraente/l'assicurato o a mezzo di perizia contrattuale.</p> <p>Rimane comunque ferma la possibilità per il contraente/assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.
Nuove acquisizioni	<p>Solo per la forma di assicurazione "valore a nuovo", tutte le nuove acquisizioni si intendono automaticamente comprese in garanzia fino ad un massimo del 20% della somma assicurata all'inizio dell'annualità assicurativa in corso. L'assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla compagnia, entro 60 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato ed a pagare l'eventuale maggior premio risultante dall'aumento della somma assicurata a titolo di regolazione per l'annualità trascorsa.</p> <p>Resteranno comunque esclusi dall'indennizzo tutti quei beni non comunicati alla compagnia entro i termini previsti.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie. Tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

È dedicato alle aziende che vogliono assicurare le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,59%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc) - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

Indice

Glossario	pag.	1 di 1
Glossario assicurativo	pag.	1 di 1
Glossario partite merceologiche	pag.	1 di 1
Condizioni di Assicurazione	pag.	1 di 8
Condizioni generali	pag.	1 di 8
• Norme che regolano l'Assicurazione di macchine ed impianti elettronici	pag.	1 di 8
• Condizioni particolari	pag.	5 di 8
• Garanzie aggiuntive	pag.	6 di 8
Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro	pag.	1 di 1

Glossario

Glossario assicurativo

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Assicurazione a primo Rischio assoluto: forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione valore a nuovo: forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene mediante il rimborso del costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove ed uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese eventuali di trasporto, dogana, montaggio, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'*Assicurato* (sconto o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc), Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'*Indennizzo* dovuto e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Glossario partite merceologiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Macchine per ufficio: macchine ed impianti generici per uso ufficio, ad esempio: computer, stampanti, fax, macchine calcolatrici, centralini telefonici, scanner, telex, apparecchi per la selezione e la classificazione dei documenti, targhettrici, imbustatrici, impianti ed apparecchi per fotocopia e loro relativi accessori e/o periferiche, impianti citofonici e videocitofonici.

Macchine ed impianti per radio e telecomunicazioni: macchine ed impianti per studi Radio - TV (esclusi enti all'aperto), impianti per ricerca del personale.

Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia: macchine ed impianti per la produzione di cliché, produzione di matrici piane con impressione fotografica, fotoincisione, bromografi, reprobromografi, reprocamere sviluppatrici automatiche, reproingranditori, impianti per la tele/foto riproduzione di documenti.

Macchine ed impianti per la ricerca scientifica: macchine ed impianti per l'analisi della macro - mini struttura dei materiali, microscopi elettronici, apparecchi per la generazione di raggi gamma, apparecchiature fisico - tecniche.

Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici: macchine ed impianti radiologici per diagnosi e terapia, tomografia assiale computerizzata (TAC), impianti ed apparecchi fisico - medici, impianti per la sterilizzazione dei reparti ospedalieri, impianti ed apparecchi per odontoiatria, impianti per la medicina nucleare.

Macchine ed impianti per la misurazione, controllo e segnalazione: macchine ed impianti per la segnalazione in genere, segnalazione del traffico, impianti ed apparecchi di misurazione in genere, di controllo, prova, regolazione e rilevazione, impianti di allarme, impianto di rilevazione fumo - incendio.

Macchine ed impianti ad impiego mobile: si intendono quei beni e/o apparecchiature che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per tutte le macchine e/o impianti rientranti nelle partite merceologiche sopra elencate farà fede il libro Matricola e/o dei cespiti in possesso del *Contraente* o qualsiasi altro valido documento comprovante l'effettiva proprietà del bene.

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I Premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Articolo 6

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamen-

to o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 7

Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 10

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 11

Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Limitatamente ai beni definiti ad "Impiego mobile" le garanzie sono estese agli Stati dell'Unione Europea.

Norme che regolano l'Assicurazione di macchine ed impianti elettronici

Articolo 12

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti

causati alle cose assicurate - anche se proprietà di terzi, purchè utilizzate dal Contraente in forza di un contratto di leasing o di altre forme di locazione - collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli impianti e le apparecchiature si intendono assicurati nell'ubicazione indicata in Polizza.

Articolo 13

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata sulla scheda di Polizza per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- h) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- j) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
- l) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della Polizza, erano noti all'Assicurato o ai suoi dirigenti;
- m) ai conduttori elettrici esterni delle cose assicurate.

Sono altresì esclusi:

- n) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- o) i programmi standard od in licenza d'uso;
- p) ai beni dati a noleggio.

Articolo 14

Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche del Costruttore.

Articolo 15

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso mediante lettera raccomandata o telefax all'Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia mediante lettera raccomandata o telefax;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; La Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato decade dal diritto dell'Indennizzo;
- e) fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la

continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato* non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. **Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.**

Articolo 16

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 17

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 18

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Con-*

traente o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 15;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 21;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Articolo 19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 19

Valore delle cose assicurate - Assicurazione parziale

(operante solo per la forma di Assicurazione "valore a nuovo")

Per valore delle cose assicurate si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se il valore delle cose assicurate, prese ciascuna separatamente e determinato in base ai criteri del comma precedente, eccede al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro.

Articolo 20

Deroga alla proporzionale

(operante solo per la forma di Assicurazione "valore a nuovo")

Nel caso sia stata prescelta una forma di "Assicurazione valore a nuovo", a parziale deroga dell'articolo 19 delle Condizioni generali, in caso di *Sinistro non si farà luogo alla applicazione della regola proporzio-*

nale per quelle cose la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 19 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna cosa, l'Indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Articolo 21

Valutazione del danno - Determinazione dell'Indennizzo

Il danno viene valutato per ogni singola partita di Polizza come segue:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come ad A 1) defalcato dell'importo stimato come ad A 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come a B 1), defalcato dell'importo stimato come a B 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A 1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B 1).

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per tentativi di riparazione, riparazione provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei. L'Indennizzo si ottiene prendendo l'importo risultante di cui al comma A) o B), a seconda del caso, con la eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, Assicurazione parziale e con la successiva deduzione dello Scoperto, di cui alla condizione particolare n. 3.

Per i danni derivanti da un'unica causa si applicherà una sola volta l'importo maggiore dello Scoperto qualunque sia la garanzia interessata ed il numero delle cose danneggiate.

Nel caso sia stata prescelta una forma di "Assicurazione a Primo Rischio assoluto", l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro.

Articolo 22

Valore a nuovo

Per impianti od apparecchi in stato di attività ed a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici stabiliti dalla casa costruttrice;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio;

le disposizioni di cui all'articolo 21 comma B delle Condizioni generali vengono così sostituite ferme restando le altre normative di cui all'articolo 21 stesso:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal Sinistro stesso o di una cosa uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sopra al punto 1) defalcato dell'importo stimato come sopra al punto 2).

Articolo 23

Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più Sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dello Scoperto.

Articolo 24

Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni

Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi Rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre Assicurazioni.

Articolo 25

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, re-

stando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26

Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 27

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 a).

Condizioni particolari

(sempre operanti)

1) Danni da furto (operante esclusivamente per beni posti sottotetto)

Relativamente ai danni da furto e rapina, **nel caso in cui ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate non sia protetta dai mezzi di chiusura di seguito descritti o questi non risultino messi in funzione, l'Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 25% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.**

Mezzi di chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Se il furto o la rapina sono commessi durante l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti, o durante l'intervallo di chiusura diurna, o risultino operanti i suddetti mezzi di chiusura, l'Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.

Tale condizione particolare è operante solo per beni ubicati sottotetto; diversamente opererà la Franchigia indicata nel frontespizio di Polizza o quella indicata espressamente per i beni assicurati.

2) Spese di demolizione e sgombero

In caso di danno indennizzabile, la Compagnia corrisponde le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro **sino alla concorrenza massima del 10% dell'indennità pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dall'articolo 23 delle Condizioni generali.**

Per quanto concerne le predette spese non sarà operante il disposto dell'art. 19 Assicurazione parziale.

3) Scoperto

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa detrazione, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 1, per ogni Sinistro, di un importo - suddiviso rispettivamente per le singole categorie sotto indicate - pari al:

10% MIN. 100,00 euro per <i>Macchine ed impianti per ufficio</i>
10% MIN. 2.500,00 euro per <i>Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici</i> (solo per T.A.C. e Risonanza magnetica)
15% MIN. 500,00 euro per <i>Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici</i> (escluso T.A.C. e Risonanza magnetica) e per la misurazione, controllo e segnalazione in genere
15% MIN. 1.000,00 euro per <i>Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia</i> e per la ricerca scientifica
25% MIN. 500,00 euro per <i>Macchine ed impianti per ufficio</i> , per la ricerca scientifica e per la misurazione, controllo e segnalazione in genere (il tutto ad impiego mobile)
25% MIN. 1.000,00 euro per <i>Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici</i> per diagnosi e terapia ed apparecchi fisico-medici (il tutto ad impiego mobile)

4) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'art. 13 i) delle Condizioni generali, **la Compagnia risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 13 i) sopra menzionato. Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, batteriologica e chimica.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia complementare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte del Premio netto pagata e non goduta, relativamente alla presente garanzia.

5) Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica/manutenzione - Impianti di protezione e stabilizzazione di corrente (U.P.S.)

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni generali di *Assicurazione*, **sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.**

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;**
- **aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
- **danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettro-meccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.**

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

Tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. **Relativamente agli impianti ed apparecchiature elettroniche ad uso fisso e sottotetto, qualora non siano protette da impianto U.P.S., o qualora l'impianto U.P.S. non risulti danneggiato, l'Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un importo del 25% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 euro.**

6) Nuove acquisizioni

(operante solo per la forma di Assicurazione "valore a nuovo")

Si precisa che tutte le nuove acquisizioni si intendono automaticamente comprese in garanzia fino ad un massimo del 20% della somma assicurata all'inizio dell'annualità assicurativa in corso. L'Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato ed a pagare l'eventuale maggior Premio risultante dall'aumento della somma assicurata a titolo di regolazione per l'annualità trascorsa.

Resta comunque convenuto ai fini della presente garanzia, che resteranno esclusi dall'Indennizzo tutti quei beni non comunicati alla Compagnia entro i termini previsti.

7) Programmi operativi per Sistemi di Elaborazione Dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori Elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.

Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

8) Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

9) Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

A) Impiego mobile

A parziale deroga dell'art. 13 d) delle Condizioni generali di *Assicurazione*, gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile di cui alle relative partite

operanti, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, **entro i territori previsti dall'art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.**

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrate.

L'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia come previsto al punto 3 delle Condizioni particolari di Polizza.

La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione "valore nuovo" o "a Primo Rischio Assoluto" richiamata nel frontespizio di Polizza.

B) Terremoto

A parziale deroga dell'art. 13 comma j) delle Condizioni generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata, **per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di Indennizzo relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa, è pari al 50% della somma assicurata globale di Polizza. Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 3% della somma assicurata in Polizza.**

Si precisa che ogni Sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione "valore nuovo" o "a primo Rischio assoluto" richiamata nel frontespizio di Polizza.

C) Supporto di dati

1) La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 13 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Per "supporto di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo programmi.

La Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

2) L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 delle Condizioni generali di Assicurazione.

La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di Polizza.

3) Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato lo Scoperto del 10% del danno con il minimo di 250,00 euro.

4) In nessun caso la Compagnia indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata nel frontespizio di Polizza.

5) A parziale deroga dell'articolo 15 delle Condizioni generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Compagnia ogni danno ai supporti di dati mediante lettera raccomandata o telefax.

D) Maggiori costi

1) In caso di Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di impianto o apparecchio sostitutivo;**
- b) applicazioni di metodi di lavoro alternativi;**
- c) prestazioni di servizi da terzi.**

2) La Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;**
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo**

dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;

- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'elenco;*
 - e) danni ai supporti di dati;*
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.*
- 3) Nei limiti dell'Indennizzo giornaliero risultante, l'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 delle Condizioni generali di Assicurazione.
La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di Polizza.*
- 4) Il periodo di Indennizzo sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il pe-*

riodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.

- 5) La Compagnia risponde per singolo Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero risultante, riferito al periodo di Indennizzo. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di Indennizzo effettivamente utilizzato.*
- 6) Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia di due giorni.*
- 7) A parziale deroga dell'articolo 15 delle Condizioni generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Compagnia i danni di maggiori costi mediante lettera raccomandata o telefax.
Qualora la denuncia del Sinistro non pervenisse alla Compagnia entro 48 ore dalla data del Sinistro, la Compagnia non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento di lettera raccomandata o telefax di notifica.*

Allegato 1: modulo di denuncia *Sinistro*

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio, Rapina o *Sinistro* di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata **entro 5 giorni** dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Intermediario assicurativo Spett.le Sig.
Fax:

DA: Tel.
(Assicurato) Sig. Fax
(Persona da contattare)

Denuncia *Sinistro*: Accaduto il *Polizza* n°
Luogo

Con la presente denunciemo il *Sinistro* come sopra, occorso per la seguente causale:

Evento Atmosferico	Terremoto	Inondazione, Allagamento, Alluvione	Guasto intrinseco (Azione involont.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atto doloso di terzi	Fenomeno elettrico	Furto e/o Rapina	Incendio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E che ha colpito le seguenti Partite	Per gli importi presumibili in Migliaia di euro			
	< 5	fra 5 e 25	fra 25 e 50	oltre 50
- Macchine ed impianti per ufficio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <i>Macchine ed impianti per la ricerca scientifica</i> , ottici, fotografici, di misurazione, controllo, rilevazione in genere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Macchine ed impianti elettromedicali, medicali, radiologici, odontoiatrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La presente segnalazione ha carattere puramente indicativo e non impegna le Parti.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità
- Nome di Terzi coinvolti

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del *Sinistro*:

(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del *Sinistro* (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente all'art. 15 delle Condizioni generali di *Assicurazione*.

Cordiali saluti.

Firma



Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc)

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 300000 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0577.SET INFORMATIVO - ed. 03.2022 - R. 01/24

